

Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi



Anno XLI - N. 43

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 27 ottobre 2004

€ 3,50

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2004, n. 24.

Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto)

1. Nelle more dell'approvazione della disciplina generale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), la presente legge detta norme per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare.

2. Per attività di assistenza familiare si intende il lavoro di cura e aiuto prestato a domicilio da persone singole, non in rapporto di parentela con l'assistito, anche straniere, a favore di persone anziane o disabili in situazione di non autosufficienza, a rischio di istituzionalizzazione.

Art. 2

(Inserimento nel sistema dei servizi sociali e sociosanitari integrati)

1. I Comuni, le Province, la Regione, le Aziende per i servizi sanitari, le associazioni, gli enti e le istituzioni del privato sociale concorrono in via privilegiata all'inserimento dell'attività di assistenza familiare nel sistema territoriale degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari integrati.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 sono promosse e attuate iniziative di:

- a) formazione;
- b) promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- c) informazione, assistenza, supporto e consulenza;
- d) sostegno economico;
- e) monitoraggio e verifica degli interventi.

Art. 3

(Programmi di formazione)

1. La Regione promuove la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento del personale addetto all'assistenza familiare.

2. Le iniziative formative sono dirette in particolare a fornire competenze nel lavoro di cura e aiuto, capacità di orientamento e interazione con il sistema dei servizi nonché, per le persone straniere, ad assicurare l'apprendimento di base e il miglioramento della conoscenza della lingua italiana.

3. Le iniziative formative sono organizzate secondo modalità che favoriscono l'apprendimento anche al domicilio della persona assistita. La frequenza è gratuita.

4. Il positivo completamento del percorso formativo comporta il rilascio di un attestato di frequenza che ha valore di credito formativo per il conseguimento dei titoli di qualificazione professionale previsti dalla normativa statale e regionale in ambito sociosanitario. Il possesso di titoli conseguiti all'estero, attestanti l'acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona, è valutato quale credito formativo per l'accesso ai percorsi di qualificazione professionale di cui al presente articolo ed ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5.

5. La Giunta regionale individua i soggetti attuatori, i destinatari, la durata, le modalità e il contenuto dei programmi di formazione e aggiornamento, gli incentivi per la frequenza, nonché i criteri per il rilascio dell'attestato di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi.

Art. 4

(Selezione di personale nei Paesi esteri)

1. Nell'ambito della disciplina statale in materia di ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari, la Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per la ricerca, selezione e prima formazione nei Paesi d'origine di persone straniere da impiegare nell'assistenza familiare in ambito regionale. La Giunta regionale ne approva i contenuti e ne disciplina le modalità di svolgimento.

2. Alle persone individuate ai sensi del comma 1 è assicurato titolo di preferenza nell'ambito delle quote di ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari assegnate alla Regione.

Art. 5

(Promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro)

1. Gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), predispongono elenchi di persone disponibili all'assistenza familiare. Gli elenchi indicano in modo specifico le persone in possesso dell'attestato di frequenza di cui all'articolo 3 e di eventuali altri titoli di formazione nell'area assistenziale.

2. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni trasmettono gli elenchi di cui al comma 1 ai Comuni e ai Centri per l'impiego di riferimento.

3. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche degli elenchi e le modalità di pubblicazione, i requisiti soggettivi di iscrizione, le modalità di aggiornamento e gli obblighi degli iscritti.

Art. 6

(Attività di informazione e assistenza)

1. Gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni garantiscono attività di informazione, assistenza e consulenza destinate alle famiglie e al personale addetto all'assistenza familiare.

2. Le attività di cui al comma 1, da attuare anche con la collaborazione di soggetti pubblici e privati, sono dirette in particolare a sostenere le persone singole e le famiglie nell'avvio e nella gestione del rapporto di lavoro, con riferimento agli aspetti di natura sia amministrativa che relazionale, e a garantire al personale addetto all'assistenza familiare regolari condizioni di vita e di lavoro.

Art. 7

(Promozione dell'autorganizzazione)

1. Al fine di valorizzare la responsabilità delle famiglie nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali del welfare territoriale, i Comuni associati favoriscono e sostengono le forme di autorganizzazione delle famiglie e del personale addetto all'assistenza familiare che assicurano le attività di cui all'articolo 6 e in particolare la sostituzione temporanea di unità lavorative impiegate, il disbrigo di pratiche amministrati-

ve relative alle stesse e la qualificazione delle risorse umane. Le iniziative possono essere assunte anche con la partecipazione diretta delle istituzioni locali.

2. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche e i requisiti organizzativi delle forme di autorganizzazione di cui al comma 1.

Art. 8

(Azioni di supporto e accompagnamento)

1. I Comuni, in concorso con le Aziende per i servizi sanitari, assicurano azioni di accompagnamento, supporto e supervisione individuale del personale addetto all'assistenza familiare, anche nell'ambito delle iniziative formative di cui all'articolo 3.

Art. 9

(Interventi di sostegno economico)

1. La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che si avvalgono di personale addetto all'assistenza familiare, tramite contributi mensili, entro limiti massimi predeterminati, diretti a ridurre gli oneri derivanti dai contratti di lavoro.

2. I contributi mensili sono rapportati alla durata e modalità d'impiego del personale addetto all'assistenza familiare e alla situazione economica della persona o del nucleo familiare beneficiario.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con regolamento i limiti massimi dei contributi mensili nonché la loro graduazione secondo le previsioni di cui al comma 2. Il regolamento stabilisce inoltre i limiti massimi di reddito oltre i quali non vi è titolo ai contributi stessi.

4. I contributi sono erogati dall'Ente gestore del servizio sociale dei Comuni previo riconoscimento da parte dell'Unità di valutazione distrettuale di cui all'articolo 25 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), della situazione di cui all'articolo 1, comma 2, da effettuare con il metodo di valutazione multidimensionale previsto dall'articolo 4, comma 2, della medesima legge regionale 10/1998.

5. I beneficiari dei contributi si impegnano a far partecipare il personale addetto all'assistenza familiare ai programmi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 3.

6. I contributi sono cumulabili con l'assegno di cura e assistenza di cui all'articolo 32 della legge regionale 10/1998 e con le agevolazioni relative ai progetti individuali per la vita indipendente di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave).

7. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni appositi finanziamenti. La ripartizione delle risorse regionali tra gli Enti gestori avviene in relazione alla popolazione ultrasessantacinquenne residente nell'ambito territoriale di riferimento.

8. È abrogato, con decorrenza dall'1 gennaio 2005, il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004).

Art. 10

(Monitoraggio e verifica degli interventi)

1. Le Province, in collaborazione con i Comuni, le Aziende per i servizi sanitari, le associazioni, gli enti e le istituzioni del privato sociale attivano processi di informazione, monitoraggio e verifica, a livello locale, della consistenza dell'attività di assistenza familiare e degli effetti prodotti sul sistema dei servizi territoriali con gli interventi di cui alla presente legge.

2. I risultati delle iniziative di cui al comma 1 sono trasmessi alla Regione. La Giunta regionale riferisce sugli stessi alla Commissione consiliare competente.

Art. 11

(Norme finanziarie)

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 trovano copertura finanziaria nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali.

2. La legge finanziaria regionale determina l'entità della spesa e la copertura finanziaria degli interventi di cui all'articolo 4.

3. I Comuni associati assicurano copertura finanziaria agli interventi di cui all'articolo 7 mediante quote del Fondo sociale regionale, individuate a livello di ambito socio-assistenziale.

4. Per le finalità di cui all'articolo 9, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 4671 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione del documento tecnico allegato ai bilanci predetti alla Rubrica n. 310 - Servizio interventi e servizi sociali, con la denominazione «Trasferimenti ai Comuni associati per il sostegno economico alle persone singole e alle famiglie che si avvalgono dell'assistenza familiare».

5. All'onere di 1.000.000 di euro per l'anno 2005 derivante dal comma 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 ottobre 2004

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 41 bis della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come aggiunto dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997, e da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 23/2004, è il seguente:

Art. 41 bis

(Organizzazione del servizio sociale dei Comuni)

1. Il servizio sociale di base previsto dall'articolo 19 della legge regionale 33/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, a seguito delle funzioni previste dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 3 e 5, comma 6, della legge regionale 26 luglio 1996, n. 26 e dall'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, assume la denominazione di servizio sociale dei Comuni ed è attivato negli ambiti dei distretti socio-sanitari di cui all'articolo 21 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12.

2. La Regione promuove e sostiene finanziariamente la gestione associata in ambito distrettuale del servizio di cui al comma 1, anche attraverso la delega delle funzioni all'Azienda per i servizi sanitari: l'organizzazione del servizio medesimo deve assicurare ac-

cessibilità e vicinanza agli utenti, tramite la coordinata attivazione nel distretto di più équipe di operatori, quando le richieda l'estensione del territorio o l'esigenza di perseguire obiettivi specifici.

3. Nei casi in cui l'articolazione territoriale includa più Comuni e non vi sia ricorso a delega della gestione del servizio sociale, l'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale di cui all'articolo 40 individua un Comune capofila, referente organizzativo e contabile per il servizio sociale medesimo. Detto Comune provvede ai relativi adempimenti tramite un coordinamento tecnico-amministrativo, al quale fanno capo gli operatori riuniti nell'équipe prevista dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 33/1988, come sostituito dall'articolo 62; al coordinamento è altresì attribuito il compito di dare attuazione alle determinazioni assunte dall'assemblea dei sindaci di cui all'articolo 40.

4. Il personale che nei Comuni di un distretto svolge funzioni proprie dei servizi socio-assistenziali è inserito in una dotazione organica aggiuntiva a quella del Comune capofila, corrispondente per numero e per profilo professionale al fabbisogno programmato. Il Comune capofila stabilisce la sede di servizio di ogni singolo operatore del distretto, secondo esigenze organizzative coerenti con la programmazione annuale e pluriennale. Il Comune capofila, sentita l'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, definisce, con regolamento, le modalità di utilizzo del personale inserito nella dotazione organica aggiuntiva. Il personale messo a disposizione dai Comuni del distretto conserva a ogni effetto lo stato giuridico e il trattamento economico proprio del profilo e della posizione funzionale rivestiti presso l'ente di appartenenza.

5. Gli Enti locali della Provincia di Trieste definiscono di concerto le modalità di gestione associata del servizio sociale di cui al comma 1, assicurandone l'integrazione con i servizi dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina». È comunque salvaguardata, per il Comune capoluogo e nell'intero suo territorio, la pertinenza istituzionale del servizio sociale medesimo, anche se erogato in distretti socio-sanitari in cui insistano altri referenti organizzativi.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10, è il seguente:

Art. 25

(Unità di valutazione distrettuale)

1. Presso ciascun distretto viene attivata almeno un'Unità di valutazione distrettuale (UVD). L'UVD è l'équipe multidisciplinare attraverso la quale si realizza la programmazione integrata degli interventi nell'ambito degli obiettivi programmatici di carattere generale.

2. L'UVD è stabilmente composta da un medico del territorio, di preferenza geriatra, da un assistente sociale, di norma dipendente degli enti locali, e da una figura infermieristica e viene di volta in volta integrata, in relazione al singolo caso esaminato, dal medico di fiducia del paziente e da altre figure professionali il cui apporto si renda necessario.

3. L'UVD svolge in particolare i seguenti compiti:

a) valutazione dei singoli casi ai fini del riconoscimento, da effettuarsi con il metodo di cui all'articolo 4, comma 2, delle condizioni che danno titolo alla fruizione degli interventi di cui alla sezione II;

b) elaborazione - previo coinvolgimento, ai sensi dell'articolo 13, della famiglia - di un programma assistenziale integrato, personalizzato per ciascun assistito e coerente con le risorse disponibili, ivi comprese quelle del volontariato, per il conseguente avvio agli idonei servizi facenti parte del sistema di cui all'articolo 23; tale avvio si attua nel rispetto del diritto di libera scelta dell'utenza, da esercitarsi nell'ambito delle tipologie assistenziali individuate.

4. L'UVD provvede agli adempimenti di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla segnalazione del caso, fatte salve situazioni di particolare urgenza.

5. Con riferimento alle specifiche forme d'intervento di cui agli articoli 26, 28, comma 1, 30 e 31, non vi è obbligo di sottoporre all'UVD i casi in cui sia riconosciuta, a livello di base o in sede di primo screening socio-sanitario integrato, la necessità di ricorrere ad interventi semplici, di tipo esclusivamente sociale o sanitario.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10/1998 è il seguente:

Art. 4

(Destinatari)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati agli anziani residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia, nonché, nei limiti e con le modalità previsti dalle normative vigenti, agli stranieri ed apolidi residenti con permesso di soggiorno e a tutte le persone dimoranti che siano bisognose di interventi non differibili. In particolare, le forme d'intervento ad alta integrazione socio-sanitaria di cui al capo III, sezione II, sono di norma destinate agli ultrasessantacinquenni, le cui condizioni ne richiedano l'attivazione, fatta salva l'estensione ai soggetti al di sotto dei 65 anni, di cui sia riconosciuta la permanente o la temporanea condizione di non autosufficienza.

2. Il riconoscimento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato a livello distrettuale mediante l'utilizzo di un metodo di valutazione multidimensionale, adottato con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consultiva, a valere su tutto il territorio regionale.

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 10/1998, come da ultimo modificato dall'articolo 3, commi 8 e 9, della legge regionale 14/2003, è il seguente:

Art. 32

(Assegno di cura e assistenza)

1. La Regione promuove, attraverso incentivazioni economiche finalizzate, la permanenza nel nucleo familiare ovvero nell'ambiente di appartenenza di soggetti anziani e adulti, non autosufficienti o con ridotta autosufficienza residua, a conclamato rischio di istituzionalizzazione; in caso di assenza di un nucleo familiare convivente o di incapacità di quest'ultimo all'accudimento, la predetta finalità può realizzarsi tramite forme di affidamento parentale o etero-familiare attraverso l'individuazione di un affidatario scelto dall'anziano stesso, o dai parenti fino al quarto grado o, in mancanza di questi, su proposta dei servizi sociali, dal sindaco del Comune di residenza.

2. L'assegno di cura e assistenza di cui al comma 1 viene erogato dall'Ente gestore del servizio sociale dei Comuni, su conforme indicazione fornita dall'UVD nell'ambito del programma assistenziale personalizzato. Sulla base delle previsioni di tale programma, l'assegno di cura può essere alternativo o aggiuntivo alle altre forme di assistenza domiciliare previste all'articolo 23.

3. Beneficiari delle incentivazioni economiche sono le persone singole ed i nuclei familiari che ospitano i soggetti indicati al comma 1. Possono essere altresì beneficiari le persone singole ed i nuclei familiari che, pur non convivendo con i medesimi soggetti di cui al comma 1, si fanno carico del loro accudimento, previa assunzione, ai fini di cui al presente articolo, dell'impegno sottoscritto di dare applicazione, limitatamente alla parte di propria competenza, al programma assistenziale di cui al comma 2.

4. Le incentivazioni economiche sono graduate in relazione alla situazione economica di riferimento e all'incidenza sul programma assistenziale complessivo delle prestazioni non soddisfacibili dai servizi domiciliari pubblici e consistono in un contributo di importo non superiore al 60 per cento e, al fine di non inficiare la significatività dell'intervento, non inferiore al 20 per cento, del costo medio regionale per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero di un ospite di struttura residenziale protetta destinata ad anziani non autosufficienti, determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

5. Gli accertamenti e la verifica della rispondenza dell'assistenza prestata dai beneficiari dell'aiuto di cui al presente articolo con il programma di cui al comma 2 sono demandati al distretto.

6. ABROGATO

7. L'erogazione delle incentivazioni con le modalità previste dal presente articolo decorre dall'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per la determinazione della situazione economica di riferimento, è fissato il limite economico oltre il quale non vi è titolo per l'ammissione al beneficio e vengono emanate indicazioni per la graduazione dello stesso secondo quanto previsto al comma 4.

- Il testo dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)»), è il seguente:

Art. 3

(Interventi in materia di tutela della salute e di protezione sociale)

omissis

4. Nelle more dell'approvazione di una specifica disciplina legislativa per il sostegno alle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti mediante l'intervento di badanti, è assicurata, a parità di condizioni di bisogno assistenziale accertate dall'Unità di valutazione distrettuale, la priorità nell'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 9, della legge regionale 14/2003.

omissis

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 28

- d’iniziativa dei consiglieri Blasoni, Camber, Venier Romano, presentato al Consiglio regionale il 2 ottobre 2003 e assegnato alla III Commissione permanente l’8 ottobre 2003.

Progetto di legge n. 52

- d’iniziativa dei consiglieri Molinaro, Fasan, Salvador, presentato al Consiglio regionale il 30 gennaio 2004 e assegnato alla III Commissione permanente il 3 febbraio 2004;
- esaminati dalla III Commissione permanente nelle sedute dell’11 febbraio 2004, 4 marzo 2004 e 23 marzo 2004 e in quest’ultima abbinati, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Regolamento interno, con nomina di un Comitato ristretto;
- esaminati dal Comitato ristretto nelle sedute dell’1 aprile 2004, 5 maggio 2004 e 27 maggio 2004, con approvazione di un testo unificato;
- esaminati dalla III Commissione permanente, nel testo unificato proposto dal Comitato ristretto, nella seduta del 14 luglio 2004 e approvati nella stessa seduta all’unanimità, con modifiche, con relazioni dei consiglieri Blasoni, Colussi e Molinaro;
- esaminati dal Consiglio regionale, nel testo unificato proposto dalla III Commissione permanente, nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nelle sedute antimeridiana e pomeridiana dell’1 ottobre 2004 e in quest’ultima approvati all’unanimità, con modifiche;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/7334-04 del 14 ottobre 2004.

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2004, n. 25.

Interventi a favore della sicurezza e dell’educazione stradale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione dei sinistri per incidenti stradali, in conformità agli obiettivi individuati dall’Unione europea e in adesione alle direttive del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e ai correlati programmi di attuazione, promuove e incentiva ogni iniziativa di carattere scientifico, tecnico, tecnologico, normativo, educativo e culturale, che risponda ai criteri previsti dal Piano nazionale e che dia attuazione ai temi della sicurezza e dell’educazione stradale.

2. L’azione regionale è in particolare orientata a: